

Collegio dei docenti di Scuola secondaria di primo grado del 25.3.2021

3) Approvazione criteri per deroga alla validità dell'anno scolastico

L' art 5 Dlgs 62 /2017 dispone che ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

L'orario annuale personalizzato per la scuola secondaria di 1° grado definito dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado è pari 990 ore di attività curricolare e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno è pari a 743 ore di attività curricolare, le ore di assenza massime 247.

Dopo ampia discussione

il Collegio dei Docenti

approva

i seguenti criteri per la deroga alla validità dell'anno scolastico:

- disposizioni specifiche connesse con lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19:
 - assenza dovuta all'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali;
 - assenze per isolamento domiciliare o quarantena in seguito a precise indicazioni degli organi sanitari di competenza;
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

- ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato e documentato (es. lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all'interno del nucleo familiare, particolari esigenze o condizioni personali e/o familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza e ne valuti positivamente la consistenza motivazionale).

I docenti delle classi dell'istituzione scolastica in occasione dei colloqui con i genitori e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, forniscono informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

In sede di scrutinio finale, è compito del Consiglio di classe valutare se il superamento del limite massimo di assenze, in applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, non pregiudichi, a causa della non sufficiente permanenza del rapporto educativo, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno/a interessato/a. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo di istruzione.